CAMERA DEI DEPUTATI N. 3261

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme per la istituzione del marchio « Prodotto d'Italia »

Presentata il 19 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si è creata una situazione veramente caotica intorno all'incomprensibile, anche sotto il profilo linguistico, marchio *made in Italy*, perché, di fatto, la normativa vigente consente ogni sorta di abuso.

La questione deve essere rivista al fine di far riacquistare a tale marchio, anche all'estero, oltre che in Patria, quella credibilità che si è via via perduta proprio per aver consentito ogni sorta di sotterfugio: basti pensare a quei prodotti che d'italiano avevano solo l'etichetta, addirittura scritta in lingua straniera, spesso costruiti, montati e confezionati in tutto o in parte all'estero, in quei « paradisi » industriali dello sfruttamento, dove gli « operai » sono pagati con il classico « pugno di riso ». Tutto ciò è offensivo per la stessa dignità dell'uomo, non solo per colui che è costretto a lavorare per quel « pugno di riso », ma anche e soprattutto per colui che della fame e della miseria di quella povera gente approfitta per creare nuove sacche di povertà anche e soprattutto in Italia. Il fenomeno rischia di aggravarsi notevolmente, in relazione all'attuale propensione del mercato a vendere o svendere grandi ditte e prestigiose « firme » nazionali a gruppi esteri (vedi Martini, Gucci e altri, solo nelle ultime settimane). Per la verità, se il capitale può essere anche straniero (anche se ciò può dispiacere a chi, come il sottoscritto, ritiene che costituisca un vero e proprio assurdo che grandi firme della moda italiana siano « nelle mani » di americani, arabi o giapponesi), quello che non deve essere consentito o consentibile è che i « nuovi padroni » possano trasferire all'estero le aziende ovvero anche alcuni importanti e determinanti settori

della produzione, potendo così ingannare anche la clientela ed aggravare la perdita di immagine dell'Italia sui mercati internazionali.

Pertanto deve essere istituito il marchio « Prodotto d'Italia » indicato nella nostra bella lingua, sicché allo straniero e al cittadino italiano sia subito chiara l'innovazione. Deve essere assolutamente vietato a chicchessia di poter usare quel marchio, o altro simile, per prodotti che non abbiano la loro intera fabbricazione in Italia. Per i prodotti la cui materia prima sia tutta italiana, deve essere consentito l'uso dell'espressione rafforzante « tutto italiano ». La violazione del marchio deve comportare la pronta punizione dei responsabili per violazione delle norme di cui agli articoli 473, 474 e 640 del codice penale (contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno, commercio di prodotti con segni falsi e truffa).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I produttori nazionali di beni fabbricati interamente in Italia, ancorché con materia prima d'importazione, hanno diritto ad apporvi il marchio « Prodotto d'Italia ». Allorché anche la materia prima del prodotto nazionale sia italiana, il marchio può essere completato con la dizione « tutto italiano ».

2. È vietato l'uso di altre indicazioni per contraddistinguere il marchio dei prodotti nazionali.

3. La violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è punita ai sensi degli articoli 473, 474 e 640 del codice penale.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il relativo regolamento d'attuazione.